



COMUNE DI SALO'
PROVINCIA DI BRESCIA
CAP 25087

N. **281/08** Reg. Ord.

OGGETTO: definizione orari di apertura attività commerciali ed equiparate

IL SINDACO

RICHIAMATO	il D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59", in particolare l'art. 11 "Orari di vendita" e l'art. 12 "Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte";
RICHIAMATA	l'ordinanza 74/02 del 27/11/2002 avente per oggetto: "definizione orari apertura e chiusura negozi";
VISTA	la L.R. n° 30 del 28/11/2007 "Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali";
RICHIAMATA	la L.R. n° 22 del 3 aprile 2000 "Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali", ed in particolare l'art. 5 bis comma 10, così come modificato dalla L.R. 30/2007;
CONSIDERATO	che il Comune di Salò ricade negli "ambiti territoriali a forte attrattività", come definiti dall'art. 5 bis, comma 10 lettera b) della LR 22/2000, così come modificato dalla L.R. 30/2007;
VISTO	l'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG "destinazioni d'uso commerciali" e "destinazioni d'uso paracommerciali ed equiparate";
RICHIAMATO	il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
TENUTO CONTO	dei pareri espressi dalle Associazioni di categoria e, specificatamente, ASCOM – CONFCOMMERCIO e CONFESERCENTI;
TENUTO CONTO	anche dei pareri espressi dalle Associazioni dei Consumatori presenti sul territorio;
RICHIAMATO	il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

con decorrenza immediata quanto segue:

- 1) La **chiusura obbligatoria** degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa (settore alimentare e non alimentare) nelle seguenti giornate: **1 gennaio, 25 dicembre pomeriggio**.
- 2) Di consentire all'esercente, salvo quanto previsto al punto 1), la facoltà di derogare alla chiusura domenicale e festiva per l'intero anno solare.
- 3) Di consentire all'esercente la facoltà di derogare all'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
- 4) Di consentire all'esercente di tenere aperto al pubblico l'esercizio di vendita al dettaglio in tutti i giorni della settimana dalle ore **06.00** alle ore **24.00**. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando, comunque, il limite delle **tredecim ore giornaliere**.

- 5) Di fare obbligo all'esercente di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e l'eventuale giornata di riposo mediante cartelli esposti in posizione ben visibile, o altri mezzi idonei di informazione.
- 6) Di fare obbligo alle attività paracommerciali ed equiparate come definite dall'art. 21 delle Norme Tecniche di attuazione del PRG, con esclusione dei Pubblici Esercizi, nonché alle attività artigiane ed industriali che effettuano la vendita al minuto dei propri prodotti nei locali di produzione delle merci medesime o in quelli adiacenti, di adeguarsi agli orari di vendita di cui ai punti precedenti.
- 7) Di consentire la panificazione e la vendita del pane la domenica ed i giorni festivi per garantire un servizio di pubblico interesse quale la disponibilità di pane fresco, sia alla cittadinanza che ai numerosi consumatori che affluiscono in case di vacanza e seconde case durante tutto l'anno.

La presente ordinanza, tranne il punto 5), non si applica alle attività di cui all'art. 5 bis comma 13 della LR 22/2000, purchè esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80 per cento della superficie di vendita.

Per le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 1), 4), 5) e 6) del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 ter della L.R. n° 22 del 3 aprile 2000 "Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali", così come modificato dalla L.R. 30/2007; (da € 500,00 a € 30.000,00 e sospensione dell'attività).

DISPONE

affinché copia del presente provvedimento:

- Venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- Venga inviata alle Associazioni di categoria;
- Venga inviata al Comando Polizia Municipale;
- Venga inviata a tutti gli esercenti attività commerciali ed affini.

Dalla Residenza Municipale, 12 Dicembre 2008

f.to Il Sindaco
(avv. Giampiero Cipani)